

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. - 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. Con richiamo delle norme previste dal T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D.27 Luglio 1934, n.1265, e dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è approvato il presente regolamento di Polizia Mortuaria.

2. L'Amministrazione Com.le ed i suoi singoli organi, nello espletamento delle funzioni relative al settore dovranno comunque tener conto successivo di ogni eventuale nuova Legge, regolamento o prescrizione di competenza nazionale, regionale o locale.

3. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione al decesso delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero com.le, alla vigilanza e ad ogni altra analoga, non specificamente attribuita ad altri Enti od Organi.

4. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e Servizi Amm.vi e Tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

5. Le funzioni e l'organizzazione degli Uffici com.li in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono determinate con il Regolamento di cui all'art.51 della Legge 8/06/1990, n. 142.

6. Fino all'adozione di tale regolamento le funzioni sono espletate dall'Ufficio per i Servizi Cimiteriali, composto dal Sindaco, dall'Assessore eventualmente incaricato del settore, dal Segretario com.le, dal Tecnico com.le e dai dipendenti incaricati al momento delle funzioni specifiche.

Art. - 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non assuma rilevanza penale.

Art. - 3 - Servizi gratuiti a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla Legge o dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero delle salme accidentate;
- d) l'inumazione;
- e) l'ossario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano soggetti obbligati in forza di legge o persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.

3. Il Consiglio Com.le con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, comma secondo, lett. "G" della Legge 08.06.1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella delle tariffe allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante e contestuale.

5. Gli importi delle tariffe di tale tabella sono deliberati e periodicamente adeguati con regolare atto di competenza della Giunta Municipale.

Art. - 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Com.le per i servizi cimiteriali sono conservati anche a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- b) copia del presente regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10.09.1990, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08..1990 n. 241;
- i) il registro delle osservazioni.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. - 5 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. - 6 - Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'Estero e da altro Comune o dall'Estero.

2. Ai trasporti funebri si provvederà nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Art. - 7 - Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, ne creino immissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni.

- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti residui delle operazioni di pulizia avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. - 8 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del comma 1 e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U. LL.PP.SS. sono in condizioni di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio prevale l'ordine della richiesta.
4. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. - 9 - Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questo caso il trasporto va comunque eseguito in vettura privata chiusa, nel rispetto delle norme di legge e di ogni altra eventuale indicazione della U.S.L. competente per territorio.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle.

In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

5. Nel caso di cui al precedente comma, rimane inteso che il Comune è da intendersi esonerato da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. - 10 - Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario da quella di cui all'art. 9, comma 1°.

2. In casi particolari a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. - 11 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito.

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto la sosta.

3. In tali casi il feretro viene depositato nella camera mortuaria.

Art. - 12 - Trasporti particolari.

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

TITOLO IV

CIMITERI-SERVIZI-COSTRUZIONE

Art. - 13 - Servizio di custodia.

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.

2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.

3. Il responsabile del servizio di custodia svolge incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10.09.1990 N. 285 e dal presente Regolamento.

4. Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8.06.1990, n. 142.

Art. - 14 - Piano Regolatore Cimiteriale - Delimitazione dei reparti.

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione;
- b) tumulazioni mediante loculi;
- c) cellette ossario;
- d) ossario comune,
- e) cinerario comune;

2. La delimitazione dei settori e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. - 15 - Campi ad inumazione.

1. Nei campi ad inumazione il Comune programma una sistemazione omogenea sulla base di apposito progetto.
2. L'installazione dei copritomba previsti dal progetto Comunale, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenu-
tivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui
all'art. 63 D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. - 16 - Sepulture private.

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data della sepoltura;
 - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali mediante loculi per la durata 25 o 99 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 33 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 33 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
2. le concessioni di cui al precedente comma, possono essere rinnovate. Il rinnovo può essere richiesto dai concessionari o loro aventi causa, ma costituisce facoltà discrezionale del Comune a consentirlo.

Art. - 17 - Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumultazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 6 mesi, prorogabile una sola volta.
3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
4. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel quale caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumultazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Art. - 18 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1°, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Art. - 19 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Sono, comunque, esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza di un periodo di 33 anni o superiore ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria.

Art. - 20 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'articolo 83, comma 1°, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dai familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate dall'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. - 21 - Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. - 22 - Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro due mesi.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il sesto grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al comma secondo.

TITOLO VI

SEPOLTURE PRIVATE

Art. - 23 - Sepulture private.

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15.

2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3. Ogni concessione del diritto d'uso su area o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto secondo lo schema di cui all'allegato "B" e nella forma di scrittura privata autenticata e registrata in apposito elenco, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, gli organi del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetto la concessione.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione in favore del Comune.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. Le concessioni possono essere soggetto a rinnovo, a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. - 24 - Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato lo atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Se l'atto di concessione è stipulato da un Procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all'atto di concessione, nello stesso è determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433, Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, può essere autorizzata la tumulazione di persone di famiglia che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
6. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4/01/1968 n. 15.

Art. - 25 - Concessioni a Collettività, Enti od Istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, Enti od Istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. - 26 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale.

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Sempre che ve ne sia disponibilità, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, a disposizione di persone viventi fatto salvo il pagamento della relativa tariffa.

Art. - 27 - Vigilanza del Sindaco.

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. - 28 - Sepolture private ad inumazione.

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 1,10 x cm. 2,50.
3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba sulla base del progetto com.le.
4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16.

5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17.

Art. - 29 -Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione.

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 25, fino ad un massimo di un feretro.

Art. - 30 - Sepolture private a tumulazione individuale in loculi.

1. Le sepolture private a tumulazione individuale consistono in loculi costruiti dal Comune. Gli stessi possono essere sopraelevati o sotterranei con uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e in relazione alle diverse tipologie costruttive.

2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29

3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

4. Nella tariffa di concessione non è compresa l'installazione di lapide di marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal concessionario nel termine di 12 mesi.

5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

6. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per l'installazione di ogni tipo di rivestimento o applicazione.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

8. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. - 31 - Tombe di famiglia.

1. Il Comune può prevedere nel Piano Regolatore Cimiteriale aree destinate alla costruzione di sepolture private.
2. Esse possono essere concesse ai privati e ad Enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività.
3. Le sepolture private non possono avere l'accesso diretto con l'esterno del Cimitero.
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
5. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente.
6. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Art. - 32 - Cellette ossario.

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. - 33 - Cellette cinerarie.

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri.
2. A questo fine possono essere utilizzate cellette ossario o loculi che possono essere utilizzati fino a capienza fisica.

Art. - 34 - Sepulture private - Esercizio dei diritti d'uso.

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. - 35 - Divisione e rinuncia.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4.01.1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuanti.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa di atto del Sindaco.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. - 36 - Morte del concessionario.

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 25, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Nel caso in cui non si provveda alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 41.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi almeno 10 anni, dall'ultima sepoltura il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 41.

6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali, ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. - 37 - Sepulture private - Scadenza.

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere regolarmente rinnovata.

2. Il rinnovo è ammesso dietro regolare richiesta, e pagamento dei relativi diritti.

3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune.

Art. - 38 - Manutenzione delle sepulture private.

1. La manutenzione delle sepulture privata spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenes

se prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti caricandone i costi sui concessionari nelle forme ritenute più opportune.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. - 39 - Decadenza e revoca delle sepolture private.

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronun-

ta con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al comma 1° e 2°.

6. La copia della dichiarazione di decandenza o di revoca, è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico; l'originale di essa, corredato dalle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Art. - 40 - Fascicoli per sepolture private.

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepoltevi e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. - 41 - Retrocessione di sepoltura privata.

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t - \frac{[(t : d) \times r]}{L}$$

dove:

c = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata della concessione

r = anni usufruiti dalla concessione

3. All'importo così ottenuto deve essere sottratta la differenza tra la tariffa vigente al momento in cui si chiede il rimborso a quella effettivamente pagata; l'eventuale saldo attivo costituisce il rimborso dovuto.

TITOLO VII

Altre disposizioni

Art. - 42 - Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la natura del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi,
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- m) chiedere elemosine, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione del Sindaco,
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi.

- p) svolgere cortei funebri o simili salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora, presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, etc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. - 43 - Ornamenti delle sepolture.

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché la introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata di relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.
5. Nelle sepolture ad inumazione la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

Art. - 44 - Servizio di illuminazione votiva.

1. L'Amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consiliare che fisserà in entrambe i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Art. - 45 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri.

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2. Inoltre, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei Cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione anti tetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. - 46 -

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria precedentemente approvato con delibera del C.C. n. del cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. - 47 - Dirigenti.

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della L. 8.06.1990, n. 142, spetta al Sindaco l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8.06.1990, n. 142.

Art. - 48 - Concessioni regresse.

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione se ed in quanto esistenti e formalizzati, rimanendo comunque inteso che, per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente per 99 anni

2. Per i concessionari di sepolture a tumulazione già esistenti e in qualsiasi epoca assegnate, tenuti a corrispondere il canone di manutenzione di cui all'art. 39 del presente Regolamento e privi di relativo atto formale, la concessione assume la durata di anni 99, decorrenti dalla data di tumulazione, in esecuzione del pagamento del canone stesso.
3. Per i concessionari delle aree per la tomba di famiglia nell'ambito del Cimitero com.le, privi di relativo atto formale, la concessione in essere assume la durata di 99 anni.
4. La Giunta Comunale, sulla base di specifico atto, può attribuire valore storico e/o monumentale a sepolture a inumazione o a tumulazione con caratteristiche di particolare valore e significato o di persone rappresentative per la storia locale. Per tali sepolture, sono promosse le necessarie iniziative allo scopo di garantire il regolare mantenimento, anche attraverso il trasferimento dei manufatti nell'ambito dell'area cimiteriale.
5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la eventuale possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.
6. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Com.le da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 35 del presente Regolamento.
7. Al presente regolamento viene allegata la planimetria del Cimitero com.le.

pe